SERIE GENERALE

Anno 134° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 luglio 1993, n. **249**.

Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, un Comitato nazionale composto dai presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in Confederazione nel 1979, con il compito di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa, con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, nel triennio 1993-1995, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

2. Il Comitato può cooptare rappresentanti di istituti storici a carattere nazionale.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e di lire 10 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 941):

Presentato dal sen. DE GIUSEPPE ed altri il 29 gennaio 1993.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 16 febbraio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, il 24 febbraio 1993.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 4ª (Difesa) e 7ª (Pubblica istruzione), in sede referente, il 17 marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 4ª e 7ª il 23 marzo 1993.

Relazione scritta annunciata il 1° aprile 1993 (atto n. 941/*A* - relatori sen. DE ROSA e TEDESCO TATÒ).

Esaminato in aula e approvato il 22 aprile 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2566):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 13 maggio 1993, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla IV commissione il 27 maggio 1993 e approvato il 7 luglio 1993.

93G0307

LEGGE 24 luglio 1993, n. **250**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1993, N. 158

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – 1. A favore dei produttori agricoli le cui aziende hanno subìto gli abbattimenti degli animali è riconosciuta un'indennità per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell'allevamento, secondo i parametri individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993. Al finanziamento del predetto intervento si provvede per l'anno 1994 a valere sulle somme residue risultanti dopo l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto a carico del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto stesso».

All'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «bufalino», *sono inserite le seguenti:* «, di lire 50.000 per capo suino»; *dopo le parole:* «e di lire 30.000 per capo» *sono soppresse le seguenti:* «suino ed»; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo è erogato ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame; la restante parte è erogata ai soccidanti».

All'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale».

All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, entro il limite di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-*bis*. – 1. A favore delle aziende agricole singole ed associate della regione Basilicata, colpite da calamità naturali ed avversità

atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo in cinque annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonchè da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 174,5 miliardi, si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi a titolo di prima annualità per l'anno 1994, a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, e quanto a lire 150 miliardi, relativi alle successive annualità, da corrispondere in unica soluzione nell'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-*ter*. - 1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà assegnata nell'anno 1994 alla regione medesima a titolo di prima annualità.

2. Le annualità successive, da corrispondere in unica soluzione per l'anno 1995 per un importo di lire 40 miliardi, sono poste a carico delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-*quater*. - 1. A favore delle aziende agricole della regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali è in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, nonchè l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e

successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.

3. Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5), lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994.

Art. 8-*quinquies*. – 1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-*ter*, comma 1, e 8-*quater* del presente decreto, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 00.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1258):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (DIANA).

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 25 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª 6ª, 12ª e della commissione per le Questioni Regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 maggio 1993.

Esaminato dalla 9ª commissione l'8, 9, 10, 15, 16 e 22 giugno 1993.

Relazione scritta annunciata il 30 giugno 1993 (atto n. 1258/*A* - relatore sen. RABRINO).

Esaminato in aula e approvato il 2 luglio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2877):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 5 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI, X, XII e Politiche Comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 luglio 1993.

Esaminato dalla XIII commissione l'8 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 15 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1258/*B*):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 16 luglio 1993, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 21 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1993.

93G0328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1993.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Melissano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 4 febbraio 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Melissano (Lecce) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona del rag. Salvatore Nuzzachi;

Considerato che in sostituzione del rag. Nuzzachi, destinato ad altro incarico, il prefetto di Lecce ha nominato il dott. Claudio Sergi;

Ritenuto che occorre procedere alla convalida della sostituzione del rag. Salvatore Nuzzachi con il dottor Claudio Sergi, quale commissario straordinario presso il comune di Melissano (Lecce);

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Claudio Sergi è nominato commissario straordinario al comune di Melissano (Lecce), in sostituzione del rag Salvatore Nuzzachi con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A4115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1993

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito Porto Salvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 settembre 1991, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Giuseppe Tripepi, dalla dott.ssa Rosa Zimbalatti e dal rag Giuseppe Ferrara;

Considerato che il rag. Giuseppe Ferrara non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 1993;

Decreta:

Il dott. Mario Di Rubbo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), in sostituzione del rag. Giuseppe Ferrara.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A4116

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 1993.

Sostituzione di un membro ordinario effettivo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e la modifica della sua composizione;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1993, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 306, con il quale il consigliere della Corte dei conti dott. Gaetano D'Auria è stato nominato membro ordinario effettivo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Considerato che il predetto dott. Gaetano D'Auria ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione effettuata a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Antonio Mimmo è nominato membro ordinario effettivo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione fino alla scadenza del quadriennio in corso (10 febbraio 1995).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 aprile 1993

Il Presidente: AMATO

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A4087

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 1993.

Ulteriore individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in aziende ospedaliere.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tale fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993 e 23 aprile 1993, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 84 del 10 aprile 1993 e n. 99 del 29 aprile 1993;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha proposto di individuare ai predetti fini, in conformità con le indicazioni delle regioni interessate, altri ospedali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Sono individuati quali ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera, i seguenti ospedali:

Regione	Presidio ospedaliero
Lombardia	Ospedale Niguarda (Milano)
	Ospedali riuniti (Bergamo)
Marche	Ospedale cardiologico Lancisi (Ancona)
	Ospedale materno infantile «Salesi» (Ancona)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI

Il Ministro della sanità GARAVAGLIA

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A4088

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 1993.

Provvedimenti urgenti intesi ad evitare maggiori danni a persone o cose derivanti dal pericolo di spandimento di liquame da alcuni serbatoi situati in un deposito di sostanze tossiche e nocive sito nel territorio del comune di Piossasco. (Ordinanza n. 2326/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, che proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile sino al 31 dicembre 1993;

Vista la nota n. 1212 in data 28 giugno 1993 con la quale il presidente della giunta regionale del Piemonte, nel rappresentare la situazione di grave rischio ambientale derivante dal possibile deterioramento dei serbatoi e delle strutture dell'ex deposito FIDOM di sostanze tossico-nocive sito nel territorio del comune di Piossasco (Torino), richiede un sopralluogo da parte della commissione grandi rischi;

Visto il telex Prev. 1852-Prov. 84/89 in data 13 luglio 1993 con il quale il capo del Dipartimento della protezione civile incarica il prof. Carlo Merli, esperto della commissione grandi rischi, a recarsi presso il suddetto deposito al fine di accertare la sussistenza del segnalato pericolo;

Vista la relazione redatta dal citato prof. Carlo Merli al termine del sopralluogo effettuato il giorno 13 luglio 1993, nella quale viene evidenziato, a causa di una probabile rottura a breve termine di uno dei serbatoi ed il possibile, improvviso svuotamento di altri per cedimento degli impianti, il pericolo di inquinamento delle falde e delle acque superficiali della zona;

Preso, quindi, atto che sussiste la necessità di effettuare interventi urgenti intesi ad evitare maggiori danni a persone o cose e di dover consentire a tal fine l'attuazione immediata degli interventi di somma urgenza indicati nella già citata relazione dell'esperto della commissione grandi rischi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Allo scopo di evitare che la situazione di potenziale pericolo, derivante dalla presenza nel deposito FIDOM di Piossasco di sostanze tossiche e nocive in precarie condizioni di conservazione, possa degenerare determinando grave danno alle persone, alle cose ed all'ambiente, il prefetto di Torino è incaricato di provvedere alla attuazione, in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, dei necessari interventi a breve termine indicati nella relazione redatta dall'esperto della commissione grandi rischi, in data 14 luglio 1993, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1 viene assegnata al prefetto di Torino la somma di lire centomilioni. Per la realizzazione degli interventi richiesti, il prefetto di Torino può avvalersi delle strutture proprie degli enti locali interessati.

L'onere di lire centomilioni è posto a carico del Fondo per la protezione civile. La rendicontazione delle spese di cui al precedente comma dovrà avvenire ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1993

Il Presidente: CIAMPI

RELAZIONE

Rapporto di sintesi sulla missione effettuata il 13 luglio 1993 presso il comune di Piossasco (Torino) nel deposito rifiuti tossico-nocivi ex «Deposito FIDOM».

La missione si è articolata in due fasi:

sopralluogo presso il deposito per rilevare le attuali condizioni di rischio;

incontro presso il comune di Piossasco per discutere con i rappresentanti delle amministrazioni competenti sui provvedimenti a breve termine per la riduzione del rischio di incidente e per la mitigazione delle conseguenze e degli interventi a medio-lungo termine per la messa in sicurezza delle sostenze pericolose e per il loro smaltimento e per la bonifica del sito.

Si fa presente che gli interventi si innestano in una situazione sul piano giuridico-amministrativo assai complessa e delicata. Il sindaco di Piossasco ha emesso un'ordinanza nei confronti del proprietario dell'impianto e delle due imprese che hanno conferito i rifiuti in cui si richiede la realizzazione di una serie di interventi di emergenza che ad oggi non sono stati realizzati; il tribunale di Torino ha emesso un'ordinanza che impone alle imprese conferitrici dei rifiuti di ritirare i medesimi a loro carico nel rispetto della normativa vigente.

Nel corso del sopralluogo sono stati valutati i quantitativi delle sostanze pericolose presenti nei serbatoi (in parte interrati, in parte fuori terra), la loro natura presunta e lo stato di conservazione dei manufatti che li contengono; inoltre sono stati stimati i volumi delle vasche di contenimento esistenti attorno ai serbatoi fuori terra ed una serie di elementi utili alle valutazioni che seguono.

Si possono fare le seguenti valutazioni:

1) nel deposito sono stoccati circa 6.600 m^3 di solventi di varia natura (compresi i clorurati) e contaminati da tenori variabili di PCB;

2) lo stato di conservazione dei serbatoi interrati non è noto, ma si può presumere che il deterioramento dei materiali sia tale da consentire la fuoriuscita dei liquidi in essi contenuti; lo stato di conservazione dei serbatoi fuori terra è pessimo, sia nelle paratie nelle coperture che nelle tubazioni di collegamento, ed è tale da poter dar luogo nell'immediato alla fuoriuscita del liquido in essi contenuti, in particolare nel caso del serbatoio n. 12;

3) le vasche di contenimento sono del tutto inadeguate in volume e non garantiscono attualmente la tenuta, e pertanto, nel caso di fuoriuscita dei liquidi dai serbatoi a causa delle possibili falde che potrebbero aprirsi al livello inferiore, si potrebbe avere sversamento del liquido all'esterno dello stabilimento, con danni assai consistenti alla rete delle acque superficiali della zona.

L'unico elemento relativamente favorevole è costituito dal fatto che, se si avesse svuotamento per rottura del serbatoio n. 12, la vasca di contenimento comune ai serbatoi n. 10, n. 11 e n. 12 sarebbe in grado di contenere il liquido fuoriuscito dal serbatoio n. 12.

Esiste pertanto al momento:

1) inquinamento atmosferico dovuto allo sfondamento del tetto del serbatoio n. 8;

2) possibile inquinamento in atto (non provato dagli elementi oggi disponibili) o potenziale delle acque dalla falda idrica sottostante per perdite dai serbatoi interrati;

3) probabile rottura a breve termine del serbatoio n. 12 e possibile svuotamento improvviso di alri serbatoi per cedimento degli impianti, con possibile inquinamento delle falde e delle acque superficiali nella zona.

Nel corso della riunione presso il comune, sulla base degli elementi disponibili sono emerse le seguenti indicazioni:

A breve termine:

dare attuazione immediata alle prescrizioni contenute nelle ordinanze del sindaco che prevedono alcuni interventi di salvaguardia e la sorveglianza 24 ore su 24 dell'impianto ossia:

a) diserbare l'area e rendere disponibile un sufficiente quantitativo di sabbia;

b) realizzare le opere di sigillatura delle vasche di contenimento,

c) sistemare la rete idrica antincendio;

d) controllare la messa a terra dei serbatoi fuori terra;

e) controllare il livello e le variazioni di livello dei serbatoi interrati;

f) effettuare controlli sulle acque prelevate dai pozzi nelle aree viciniori all'impianto per l'eventuale presenza di tracce di idrocarburi;

prevedere l'allontanamento dei liquidi dai serbatoi fuori terra ed interrati e lo stoccaggio provvisorio in depositi viciniori a norma di legge.

Ove tale operazione non potesse realizzarsi nel breve periodo converrà predisporre una fossa impermeabilizzata di volume pari a circa 1000-1500 m³ per consentire il contenimento all'interno dell'area dell'impianto di eventuali perdite dai serbatoi fuori terra e relative vasche di contenimento

A medio termine

avendo predisposto le misure di cui sopra sarà possibile valutare il modo più razionale per lo stoccaggio provvisorio e per lo smaltimento di tutti i rifiuti pericolosi presenti nell'impianto

Torino, 14 luglio 1993

MERLI, *Componente quinta sezione-settore chimico industriale ed ecologico della commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi*

93A4138

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 febbraio 1993, n. 251.

Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive,

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale è stabilito che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*, dello stesso articolo in materia di contributo per l'alimentazione del predetto Fondo, determinato sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto e rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 910112 del 18 gennaio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Applicazione del contributo

1. Le aliquote delle imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, applicabili sui premi delle assicurazioni dei rami «incendio», «responsabilità civile diversi», «auto rischi diversi» e «furto», sono aumentate di un punto.

2. Le aliquote, nella misura indicata al comma 1, si applicano sui premi pagati per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 2 gennaio 1992.

Art. 2

Denuncia dei premi

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* le imprese di assicurazione debbono presentare, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8 della citata legge n. 1216/1961, e successive modificazioni, la denuncia dei premi che prevedono di incassare nell'anno 1992 relativi ai contratti di cui al precedente art. 1. Copia della denuncia deve essere inviata, entro lo stesso termine, all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione.

2. L'ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria dell'importo derivante dalla maggiore imposta dovuta per l'anno 1992 da ciascuna impresa, applicando l'aliquota dell'uno per cento sull'ammontare dei premi indicati nella denuncia di cui al comma 1. Il versamento della maggiore imposta è effettuato alla prima delle scadenze indicate all'art. 9, comma 3, della citata legge n. 1216/1961, successiva alla presentazione della denuncia.

3. A decorrere dal 1993 le imprese devono indicare, in allegato alla denuncia dei premi di cui all'art. 9 della citata legge n. 1216/1961, l'importo dei premi incassati relativo ai contratti indicati all'art. 1. Copia dell'allegato deve essere inviato all'ufficio del registro, competente ai sensi del precedente comma 1, ed all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione.

4. Il rappresentante fiscale dell'impresa stabilita in altro Stato membro della Comunità economica europea, nella denuncia mensile di cui all'art. 26 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, da presentare all'ufficio del registro di Roma, dei premi incassati nel mese precedente, deve indicare separatamente i premi incassati per i rami per i quali si applica la maggiorazione dell'imposta.

5. Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, l'imposta, compresa quella relativa ai rami per i quali si applica la maggiorazione, è liquidata e riscossa dall'ufficio del registro in base alla denuncia presentata dal contraente ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 1216/1961.

Art. 3.

Erogazione dei contributi al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione

1. Le somme riscosse a seguito della maggiorazione dell'aliquota sono versate a cura dell'ufficio del registro alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo VIII, cap. 1209. delle entrate del bilancio dello Stato.

2. Le somme affluite al cap. 1209 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per essere trasferite all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1993
Registro n. 5 Industria, foglio n. 400

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 419/1991, prevede che: «Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*».

Il comma 1, lettera *a)*, del medesimo art. 3 (soprarichiamato) stabilisce che il Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive sia alimentato da un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nota alle premesse

— Per il testo dell'art. 6, commi 1, lettera *a)*, e 3, del D.L. n. 419/1991, si veda in nota al titolo.

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2

— Il testo degli articoli da 5 a 9 e 11 della legge n. 1216/1961 è il seguente:

«Art. 5. - Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dalla presente legge, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme a modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe (allegati *A* e *B*), tenendo distinte le somme soggette ad imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.

Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:

a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;

b) il numero o i numeri della polizza, certificato od appendice cui la partita si riferisce;

c) la data della polizza quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;

d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti od anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Qunado il mese non sia dell'anno in corso verrà indicato anche l'anno;

e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;

f) il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;

g) l'importo incassato per premio ed accessori;

h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.

Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio od incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti od altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.

Le partite che fossero pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e che non figurassero iscritte presso alcuna agenzia od ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.

Il registro può essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie od uffici o per incaricati speciali.

Inoltre, è data facoltà di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze già emesse.

Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale da indicare in tutte lettere, dei premi ed accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.

Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma precedente.

Qualora siano tenuti più registri separati, ciascuno di essi dovrà essere come sopra addizionato e chiuso, e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui all'ottavo comma per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi».

«Art. 6 — Per le partite, riscosse a mezzo di agenti od incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui al precedente articolo, anziché per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente od incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.

L'esercizio di questa facoltà è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:

a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;

b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'art. 5 per le operazioni da loro effettuate e tenere altresì copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 12 e 24 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo».

«Art. 7. — Per il registro prescritto dall'art. 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall'art. 2215 del codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa di concessione governativa.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, può consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a scheda mobili, anche con sistema meccanografico».

«Art. 8. — Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti od incaricati di cui all'art. 6 il registro deve essere tenuto presso la sede dell'agenzia o dell'ufficio. Gli assicuratori aventi più sedi o rappresentanze devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Del pari, gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali relative alle assicurazioni assoggettate ad imposta».

«Art. 9 - Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui ai precedenti articoli da 5 a 8, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

La denunzia di cui al comma precedente deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio.

Sulla base della denunzia l'ufficio del registro procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente ed alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto in rate trimestrali eguali con scadenza il giorno 15 dei mesi di giugno, settembre dicembre e marzo

Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva sono conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno dell'anno per il quale la denunzia è presentata

L'importo da pagare è sempre arrotondato in più a lire 100 quando risulti una frazione di lire 100.

Gli assicuratori che iniziano la loro attività nel corso dell'anno debbono effettuare entro il termine di cui al primo comma o entro un mese dal giorno dell'inizio delle operazioni, se successivo, una denunzia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dell'anno. Sulla base di tale denunzia l'ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria della imposta dovuta per l'anno in corso, il cui ammontare deve essere corrisposto in rate eguali alle stesse scadenze di cui al terzo comma, successive alla presentazione della denunzia

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli assicuratori che nel corso dell'anno estendono l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i premi che si presume possano essere incassati per detti rami»

«Art 11 — Per le assicurazioni stipulate, da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia, con assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.

La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore, l'imposta deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia.

Per le merci trasportate da o verso l'Italia, gli uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta a norma dell'art 1 della presente legge, o, in caso diverso, a segnalare l'assicurazione all'ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati o hanno sede il contraente o, nella ipotesi di cui al quinto comma, lettera *e)*, dell'art 1, la ditta o persona assicurata»

— Il D Lgs n 49/1992 reca· «Attuazione della direttiva n 88/357 CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE» Si trascrive il testo del relativo art 26

«Art 26 *(Rappresentanza fiscale)* — 1 L'impresa stabilita in un altro Stato membro che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica attraverso uno o più stabilimenti, deve nominare un rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi in detto regime

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma ed all'ISVAP.

3 Le imprese di cui al primo comma che dispongano nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere, distintamente per le assicurazioni di cui all'art. 4 e per le assicurazioni di altri rischi, un elenco dei contratti assunti in regime di libertà di prestazione di servizi dall'impresa con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota o delle aliquote d'imposta e dall'ammontare di questa. L'elenco deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio ed i contratti vanno inclusi nell'elenco entro il mese successivo alla predetta data. Per i contratti di assicurazione relativi ai rischi diversi da quelli contemplati dall'art 4 il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5 Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente per i contratti di cui ai commi precedenti, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni di cui agli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni»

93G0319

DECRETO 8 luglio 1993.

Autorizzazione all'Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria-Igea Marina, al rilascio di certificazione CEE per i giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che conferisce delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco *A* allegato alla medesima legge;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione prevista dalla direttiva n. 88/378/CEE;

Vista la istanza con la quale l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria-Igea Marina (Forlì), via Rossini n. 2, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativamente ai giocattoli;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria-Igea Marina (Forlì), via Rossini n. 2, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i giocattoli, secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva CEE n. 88/378 e nel decreto legislativo di attuazione della stessa.

Art. 2.

L'Istituto Giordano S.p.a. esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nella direttiva CEE n. 88/378, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

L'Istituto Giordano S.p.a., comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse.

Roma, 9 luglio 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4063

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1993.

Trasferimento delle approvazioni ministeriali di alcuni modelli di apparecchi misuratori fiscali dalla «IDS - Inter Data System S.p.a.», in Serravalle Pistoiese, alla «SID - Società italiana distribuzione», in Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del summenzionato decreto ministeriale 23 marzo 1983 che subordina l'approvazione del modello di apparecchio misuratore fiscale alla garanzia da parte del produttore o importatore, attraverso idonea rete organizzativa, dell'assistenza e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi stessi su tutto il territorio nazionale;

Visti i decreti ministeriali sottoelencati con i quali sono stati omologati a nome della «IDS - Inter Data System S.p.a.», con sede in Serravalle Pistoiese, strada statale Lucchese 585, i seguenti modelli di apparecchi misuratori fiscali, in gran parte di produzione Sharp ed i restanti di produzione italiana:

Modello	D M	Data
ER 2905 I	n 320884/85	del 13 marzo 1985
ER 2770 I	n. 323159/85	del 2 agosto 1985
ER 3905 I	n 481144/87	del 1° luglio 1987
ER 6750 I	n. 481145/87	del 1° marzo 1987
ER 3100 I	n. 571112/88	del 26 agosto 1988
ER 90 I	n. 450870/90	del 10 settembre 1990
ER 3101 I	n. 440148/92	del 16 aprile 1992
ER 1000 I	n. 441485/92	del 2 dicembre 1992

Vista l'istanza prodotta in data 14 luglio 1992 dalla «S.r.l. SID - Società italiana distribuzione», con sede legale in Firenze, via Frusa, 55/A, la quale, premesso di essere il nuovo importatore nazionale degli apparecchi misuratori fiscali con marchio Sharp, ha chiesto il rilascio a proprio nome dei decreti di approvazione dei misuratori fiscali sopra elencati, già emessi nei confronti della «IDS - Inter Data System S.p.a.», con sede in Serravalle Pistoiese, strada statale Lucchese 585;

Visto il contratto di fornitura di apparecchi misuratori fiscali e relativi pezzi di ricambio concluso in data 9 luglio 1992 tra la Sharp Elettronics (Europe) Gmbh di Amburgo e la «SID - Società italiana distribuzione S.r.l.», di Firenze;

Viste le successive note in data 29 gennaio 1993, 8 febbraio 1993 e 1° marzo 1993 con le quali la sunnominata «SID S.r.l.» ha, tra l'altro, comunicato alla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari il fallimento della «IDS S.p.a. Inter Data System», dichiarato il 29 gennaio 1993 dal tribunale di Pistoia ed ha chiesto un provvedimento che consenta in sostanza l'assistenza ordinaria e straordinaria ai controlli di conformità dei misuratori fiscali già omologati a favore della «IDS S.p.a.»;

Viste le comunicazioni di alcuni centri di assistenza (A.T. Service di Bruni Moreno e C. S.n.c. di Ascoli Piceno, Perata Antonio di Albisola Superiore, TDS - Terminal Data System di Firenze) che hanno lamentato la mancata sostituzione delle memorie fiscali e dei libretti di dotazione degli apparecchi misuratori fiscali da parte della «IDS - Inter Data System S.p.a.» con notevole disagio per gli utenti che hanno dovuto permutare l'apparecchio e grave interruzione della funzione fiscale assolta dagli apparecchi stessi;

Vista la nota del 30 aprile 1993 con cui la più volte citata «SID S.r.l.» ha comunicato l'ordinanza in data 26 aprile 1993 con cui il giudice delegato al fallimento ha autorizzato il curatore fallimentare a stipulare un contratto di cessione di ramo di azienda alla suddetta «SID S.r.l.»;

Vista la comunicazione del 2 giugno 1993 con cui la sunnominata «SID S.r.l.» ha esibito copia del contratto di cessione di ramo aziendale condizionato alla formalizzazione e conseguente autorizzazione da parte del tribunale fallimentare, della proposta di pagamento transattivo dei crediti vantati dalla società fallita nei confronti di alcuni imprenditori;

Vista la copia dell'autorizzazione sopra menzionata concessa al curatore fallimentare in data 14 giugno 1993 dal tribunale di Pistoia - sezione fallimentare;

Viste le dichiarazioni di adesione alla rete di assistenza della «SID S.r.l.» rese da un cospicuo numero di concessionari già facenti parte della «IDS S.p.a.»;

Visto il parere favorevole della commissione per l'approvazione dei modelli degli apparecchi misuratori fiscali espresso nella seduta del 14 maggio 1993;

Considerato che occorre provvedere con urgenza ad assicurare la regolare assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei numerosi apparecchi misuratori fiscali importati dalla ridetta «IDS S.p.a.», assistenza e manutenzione attualmente rese precarie ed insufficienti dal fallimento della società stessa;

Considerato che la summenzionata «SID S.r.l. - Società italiana distribuzione», con sede in Firenze, via Frusa, 55/A, è attualmente l'unica titolare di un contratto di fornitura in esclusiva su tutto il territorio nazionale dei misuratori fiscali di produzione Sharp e dei relativi ricambi, compresi quelli dei modelli approvati dalla «IDS S.p.a.» di cui sopra; che la stessa «SID S.r.l.» dispone di un'adeguata rete di assistenza tecnica, formata da ex concessionari della «IDS S.p.a.» già addestrati ad operare sui prodotti Sharp; che è l'unico soggetto che a tutt'oggi abbia avanzato istanza di concessione provvisoria della facoltà di eseguire interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione su misuratori in questione ed è stata autorizzata — come già detto — ad acquistare il ramo aziendale afferente la commercializzazione degli apparecchi misuratori fiscali con marchio Sharp;

Considerato che occorre provvedere alla variazione dei dati contenuti nella targhetta identificativa degli esemplari dei modelli di apparecchi misuratori fiscali, all'approvazione della rete di assistenza tecnica nonché agli altri conseguenti adempimenti:

Decreta:

Art. 1.

Le approvazioni dei modelli di apparecchi misuratori fiscali già concesse alla «IDS - Inter Data System S.p.a.», con sede in Serravalle Pistoiese, strada statale Lucchese 585, con i sottoelencati decreti ministeriali:

Modello	D.M.	Data	Marchio
ER 2905 I	n. 320884/85	del 13 marzo 1985	Sharp
ER 2770 I	n. 323159/85	del 2 agosto 1985	Sharp
ER 3905 I	n. 481144/87	del 1° luglio 1987	Sharp
ER 6750 I	n. 481145/87	del 1° marzo 1987	Sharp
ER 3100 I	n. 571112/88	del 26 agosto 1988	Sharp
ER 90	n. 450870/90	del 10 settembre 1990	Data Process
ER 3101 I	n. 440148/92	del 16 aprile 1992	Sharp
ER 1000	n. 441485/92	del 2 dicembre 1992	Data Process

sono rilasciate alla «SID S.r.l. - Società italiana distribuzione» di Firenze, via Frusa, 55/A.

Art. 2.

I centri di assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria — elencati nell'allegato 1 al presente decreto — già facenti parte dell'organizzazione di assistenza tecnica della «IDS - Inter Data System S.p.a.», concorrono a formare la rete di assistenza della «SID S.r.l. - Società italiana distribuzione» di Firenze.

Resta ferma la facoltà dei concessionari della rete organizzativa della «IDS S.p.a.» che non hanno aderito a quella della «SID S.r.l.», di effettuare fino al 31 dicembre 1993 le operazioni di manutenzione ordinaria sugli apparecchi omologati su istanza della stessa «IDS S.p.a.»

Art. 3.

I controlli di conformità, previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, saranno effettuati, per i registratori di cassa di cui al precedente art. 1, presso lo stabilimento di Massa e Cozzile (Pistoia), via Fermi, a cura del personale degli uffici tecnici erariali o degli uffici tecnici di Finanza con mezzi, materiale e personale messi a disposizione dalla «SID S.r.l. - Società italiana distribuzione» di Firenze.

Art. 4.

Il marchio identificativo dei tecnici della «SID S.r.l.» è raffigurato negli allegati al presente decreto mentre il marchio identificativo dei tecnici ancora inseriti nella valenza organizzativa della «IDS S.p.a.» è quello già approvato con i decreti di omologa degli apparecchi misuratori fiscali elencati nelle premesse.

Art. 5.

Il campo matricolare utilizzato dalla sunnominata «SID S.r.l.» deve iniziare con il n. 81.000.001 di cui le prime due cifre identificano la società stessa mentre le caratteristiche del logotipo fiscale, composto dalle lettere M e F, sono contenute nei rispettivi decreti di omologa dei modelli indicati al precedente art. 1. Le caratteristiche del marchio di fabbrica della «SID S.r.l.» nonché della targhetta identificativa apposta dalla stessa società sugli esemplari dei ridetti modelli di misuratori fiscali sono raffigurate negli allegati al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà notificato alla società interessata a cura del I ufficio IVA di Firenze e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il Ministro: GALLO

ALLEGATO 1

A.M.U. S.n.c., via L. Vaini, 120 - 50142 Firenze - Partita IVA 04464330481;

A.T. Service S.n.c., via Kennedy, 16 - 63100 Ascoli Piceno - Partita IVA 01136560446;

A.T. S.n.c., Via Ragazzi del 99, 62/64/66 - 50141 Firenze - Partita IVA 01606620480;

Acampora Mario, via C. Brancati n. 6 - 80051 Agerola (Napoli) - Partita IVA 00116481219;

Alba ufficio S.a.s., corso Piave n. 8 - 12051 Alba (Cuneo) - Partita IVA 01919200046;

Anniballi S.n.c., via Pontevecchio, 41 - 61100 Pesaro - Partita IVA 00968640417;

Antobar S.n.c., via Licinio Refice, 309 - 03100 Frosinone - Partita IVA 01522790607;

Assinformatica S.n.c., via Labriola, 5 - 80144 Napoli - Partita IVA 05433870630;

AVC Shop Service S.n.c., via Empolitana n. 134 - 00019 Tivoli (Roma) - Partita IVA 01660271006;

B M Data S.r.l., via Francesca Sud n. 153 - 51015 Monsummano Terme (Pistoia) - Partita IVA 01200050472;

B.S.C. S.n.c., via Dante n. 251 - 17021 Alassio (Savona) - Partita IVA 00735350092;

Biondi Fabio, loc. Montepulciano, 13 - 57025 Piombino (Livorno) - Partita IVA 00868100496;

Burotica S.a.s., passeggiata Trento Trieste n. 1 - 18039 Ventimiglia (Imperia) - Partita IVA 00908350085;

C.B.A. S.a.s., via Carradori n. 54 - 50047 Prato (Firenze) - Partita IVA 00325670974;

Cannavò Roberto, via Ruggero VII n. 41 - 97019 Vittorio (Ragusa) - Partita IVA 00077170884;

Cartia Salvatore, via Canova n. 72 - 96019 Rosolini (Siracusa) - Partita IVA 00533450896;

Centro uff. Follonica, via Parri n. 5 - 58022 Follonica (Grosseto) - Partita IVA 00937580538;

Compdata S.r.l., piazza Lamarmora n. 10 - 10015 Ivrea (Torino) - Partita IVA 02584990010;

Computer Cash S.n.c., via V. Veneto n. 23 - 82100 Benevento - Partita IVA 00751400623;

Destro Renzo, via P. Giovanni XXIII n. 17 - 35021 Agna (Padova) - Partita IVA 00067710285;

Di Filippo Francesco, via Europa, 30 - 84083 Castel S. Giorgio (Salerno) - Partita IVA 01824800658;

ED System S.n.c., via Ferrer n. 19 - 06012 Città di Castello (Perugia) - Partita IVA 01358610549;

Elettronica distrib., via A. Platen n. 15/17 - 90145 Palermo - Partita IVA 02609890823;

Elettrosystems S.n.c., via Piano Regolatore - 83044 Bisaccia (Avellino) - Partita IVA 01566760649;

Elledisistemi S.n.c., via Venezia n. 75/A - 20025 Legnano (Milano) - Partita IVA 07916450153;

F.A.E. S.a.s., via Carrucci n. 196 - 50053 Empoli (Firenze) - Partita IVA 01481520482;

F.I.S.O. di D'Agosto, via G. Giuliani, 89 - 84069 Roccadaspide (Salerno) - Partita IVA 02296370659;

Farratini & Toniacc., via De' Servi n. 43/r - 50122 Firenze - Partita IVA 00499330488;

Futura Service S.a.s., via Dei Provenzali n. 13 - 04023 Formia (Latina) - Partita IVA 01190170595;

Ge.Schi. S.r.l., viale Tricesimo n. 181/1 - 33100 Udine - Partita IVA 00361290307;

H.S.S. S.n.c., via De Gasperi n. 69 - 80026 Casoria (Napoli) - Partita IVA 01364591212;

Home Computer S.a.s., via F.lli Maristi, 49 - 80014 Giuliano (Napoli) - Partita IVA 01481031217;

IDS Marche S.a.s., via Venier, 9 - 62012 Civitanova Marche (Macerata) - Partita IVA 01018380434;

IDS Napoli S.r.l., via A. Diaz n. 20 - 80045 Pompei (Napoli) - Partita IVA 04885980633;

IDS Terni S.a.s., via C. Battisti n. 120/L - 05100 Terni- Partita IVA 00459760559;

IDS Valdisieve S.n.c., via V. Degli Albizi 6/A - 50060 S. Francesco Pelago (Firenze) - Partita IVA 04323870487;

IDS di Coletti Luigi, via Caselli n. 39 B/11 - 00149 Roma - Partita IVA 03842650586;

La Tecnomacchina S.n.c., via Giusti n. 47 - 50041 Calenzano (Firenze) - Partita IVA 00520910480;

Latella Sergio, via Zeffiro Massa, 196 - 18038 Sanremo (Imperia) - Partita IVA 01068090081;

Lo Schiavo Antonino, corso Vittorio Emanuele n. 30 - 91100 Trapani - Partita IVA 01632740815;

Lombardo Lino, via E. Fico n. 49 - 16039 Sestri Levante (Genova) - Partita IVA 00082320995;

Meccanografica 2T & V, via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (Brescia) - Partita IVA 00638140988;

MF Informatica, corso Umberto I, 311 - 80034 Marigliano (Napoli) - Partita IVA 00708201215;

Morina S.n.c., via Sommeiller n. 10 - 10064 Pinerolo (Torino) - Partita IVA 02863620015;

Neotechna, via Roma, 535 - 80017 Melito (Napoli) - Partita IVA 00819921214;

Office Automation, via Machiavelli n. 26 - 51100 Pistoia - Partita IVA 01098050477;

Office Automation, via Di Casanello, 35/C - 73100 Lecce - Partita IVA 02134000757;

Olitit S.r.l., via del Pollaiolo n. 193 C/D/E - 50142 Firenze - Partita IVA 04124140486;

Parisi rag. Rosario, loc. S. Licandro, - 84020 Sicignano degli Alburni (Salerno) - Partita IVA 00213360654;

Perata Antonio, via della Pace n. 39/R - 17013 Albisola (Savona) - Partita IVA 00736120098;

Pi.Vi.Emme S.a.s., via Nazionale, 64 - 98047 Saponara Marittima (Messina) - Partita IVA 01242980835;

PRF di P. Romb. Fant., viale Bonaini 10-12 A - 56125 Pisa - Partita IVA 00692550502;

RCS di G. Luglio S.n.c., via Bassa Po Vecchio, 4 - 46023 Gonzaga (Mantova) - Partita IVA 01400110209;

Rozzino Giancarlo, via Fantinello n. 29 - 30020 Losson di Meolo (Venezia) - Partita IVA 02130010271;

S.E.A. S.r.l., via Pasteur n. 6/A - 37135 Verona - Partita IVA 01314530237;

Sarda System S.a.s, via Marche n. 9 - 09013 Carbonia (Cagliari) - Partita IVA 01348060920;

Scevola Antonio, piazza Shelley n. 11 - 55049 Viareggio (Lucca) - Partita IVA 00340840461;

SDL S.r.l., via Pastorino n. 113R - 16162 Genova - Partita IVA 03171810108;

Seles S.n.c., via O. Scammacca n. 89/91 - 95127 Catania - Partita IVA 01165300870;

Si. Dam. S.n.c., via F.39 X Butera n. 6 - 93012 Gela (Caltanissetta) - Partita IVA 01298360858;

SID Emilia S.r.l., via Piccard, n. 6/A-B - 42100 Reggio Emilia - Partita IVA 01316230356;

SID Romagna S.r.l., via Lagomaggio n. 39/39A - 47037 Rimini (Forlì) - Partita IVA 02001010400;

SID S.r.l., via E. Fermi - 51010 Massa e Cozzile (Pistoia) - Partita IVA 04400900488;

SID di Peroglio M., via Isonzo n. 10 - 01100 Viterbo - Partita IVA 03896270588;

SID di Peroglio M., via Prasso n. 15 - 00145 Roma - Partita IVA 03896270588;

Staprol S.r.l., piazza Mellano n. 4 - 12084 Mondovì (Cuneo) - Partita IVA 00805950045;

TDS di Vannini S.n.c., via Frusa n. 53 - 50131 Firenze - Partita IVA 01609540487;

Tecno Centro S.n.c., via A. Casagrande n. 22/24 - 15011 Acqui Terme (Alessandria) - Partita IVA 01229520067;

Tecnocopy Fruscoloni, piazza Garibaldi n. 9/10/11 - 52045 Foiano della Chiana (Arezzo) - Partita IVA 01094290515;

Tecnocopy S.n.c., viale Giotto n. 57 - 52100 Arezzo - Partita IVA 00164630519;

Tecnoffice S.n.c., via Manzoni n. 5/7 - 95041 Caltagirone (Catania) - Partita IVA 01991880871;

Tonex Servizi S.r.l., via G. Mameli n. 222/224 - 16035 Rapallo (Genova) - Partita IVA 00197020993;

Ufficio 2000 S.n.c., via Repubblica n. 58/60 - 25017 Lonato (Brescia) - Partita IVA 01651690982;

VDS di A. Franco S.n.c., via Chiesanuova n. 213 - 35136 Padova - Partita IVA 00857400287;

Z.C.M. S.d.f., via Severini n. 12 - 62100 Macerata - Partita IVA 00867460438.

93A4006

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 luglio 1993

Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, recante determinazione ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'ISPESL, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;

Tenuto conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,

Ritenuto necessario, dopo un primo periodo di vigenza del decreto sopra citato, rideterminare le fattispecie nei cui riguardi devono essere applicati le tariffe e i diritti in questione tenuto anche conto delle innovazioni legislative nel frattempo intervenute,

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

Settori	Tariffe (lire)
MEDICINALI	
1. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione a produrre materie prime farmacologicamente attive, (compresi i gas medicinali) o prodotti omeopatici	10 000 000 per stabilimento
2. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione a produrre specialità medicinali per uso umano o altri medicinali industriali per uso umano pronti per l'impiego	20.000 000 per stabilimento
3. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione al solo confezionamento di gas medicinali	1 000 000 per stabilimento
4. Accertamenti conseguenti alla domanda di modifica di un'autorizzazione a produrre materie prime, prodotti omeopatici, specialità medicinali farmaceutiche per uso umano o altri medicinali industriali per uso umano pronti per l'impiego	
a) per ogni modifica attinente all'officina di produzione	5 000 000
b) per ogni altra modifica, ad eccezione di quella attinente esclusivamente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto	1 000 000
5. Valutazione e custodia della documentazione di produzione e controllo di una materia prima farmacologicamente attiva, prodotta in Italia o all'estero	1.000.000
6. Accertamenti conseguenti alla domanda presentata ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 1977, recante regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo, fatta eccezione per le sperimentazioni alle quali non sono interessate le aziende farmaceutiche	1.000.000 per ogni dosaggio e per ogni forma farmaceutica
7. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione all'importazione di medicinali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 178/1991	2 000 000
8. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione ad importare o esportare plasma o derivati	100 000
9. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio una specialità medicinale per uso umano o un altro medicinale industriale per uso umano pronto per l'impiego, non rientranti fra quelli previsti nei successivi punti 10, 11 e 12	20.000.000 per ogni dosaggio o forma farmaceutica; la tariffa è ridotta a L. 10.000.000 se la domanda è presentata ai sensi dell'art. 8, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo numero 178/1991
10. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio un medicinale industriale per uso umano a denominazione comune, compreso nel Formulario Nazionale della Farmacopea Ufficiale	1.000.000 per ogni dosaggio o forma farmaceutica; Limitatamente alle soluzioni, qualora la F.U. ammetta una composizione variabile, la tariffa di L. 1.000.000 è unica per tutte le confezioni rientranti negli intervalli previsti

Settori	Tariffe (lire)
11. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio una specialità medicinale per uso umano costituita da un radiofarmaco	500.000 per ogni confezione (tariffa applicabile anche alle domande presentate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 13 dicembre 1991, pubblicato nella *G.U.* della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 1991)
12. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio allergeni per uso umano destinati a terapie personalizzate	50.000 per ogni allergene; se un allergene è presentato in più tipologie, 50.000 per la prima e 20.000 per ognuna delle altre (tariffa applicabile anche alle domande presentate ai sensi dell'art. 2 del D.M. 13 dicembre 1991, pubblicato nella *G.U.* della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 1991)
13. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio una specialità medicinale per uso umano o un altro medicinale industriale per uso umano pronto per l'impiego oggetto di importazione parallela da altro Paese comunitario.	1.000.000
14. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una integrazione o modifica dell'autorizzazione di cui ai punti 9, 10, 11 e 12:	
a) per ogni integrazione o modifica non imposta dal Ministero della sanità attinente alla composizione, alla forma farmaceutica, al confezionamento, al numero di unità posologiche, alle indicazioni terapeutiche, alla posologia, alle modalità di distribuzione, vendita o dispensazione.	un ventesimo degli importi previsti ai punti 9, 10, 11 e 12
b) per ogni integrazione o modifica attinente alla sede di produzione	un ventesimo delle tariffe previste ai punti 9, 10, 11 e 12; se la modifica riguarda contestualmente più medicinali, l'importo complessivo non può superare l'importo più alto previsto per la domanda di AIC dei medicinali interessati
c) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche a seguito di trasferimento della proprietà del medicinale o dei medicinali	un ventesimo delle tariffe previste ai punti 9, 10, 11 e 12; se la modifica riguarda contestualmente più medicinali, l'importo complessivo non può superare l'importo più alto previsto per la domanda di AIC dei medicinali interessati
d) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della società distributrice o della società che rappresenta in Italia la società estera titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	1.000.000 per il complesso dei prodotti interessati
15. Accertamenti conseguenti ad ogni domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione o alla fabbricazione o all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope o l'autorizzazione al commercio dei preparati che contengono le predette sostanze	300.000
16. Rilascio di permesso di importazione o di esportazione di sostenze stupefacenti e psicotrope o di preparazioni che le contengono	30.000
17. Vidimazione annuale registro stupefacenti.	25.000
18. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione a produrre prodotti omeopatici veterinari e materie prime farmacologicamente attive destinate alla preparazione di medicinali veterinari.	5.000.000 per stabilimento
19. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione a produrre specialità medicinali per uso veterinario e medicinali veterinari immunologici.	10.000.000 per stabilimento
20. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre medicinali veterinari prefabbricati e premiscele medicate	3.000.000 per stabilimento
21. Accertamenti conseguenti alla domanda di modifica di un'autorizzazione a produrre le materie prime farmacologicamente attive, prodotti omeopatici veterinari e medicinali veterinari di cui ai punti 18, 19 e 20:	
a) per ogni modifica attinente all'officina di produzione di materie prime farmacologicamente attive, di specialità medicinali veterinarie, di medicinali veterinari immunologici e di prodotti omeopatici veterinari	1.250.000
b) per ogni modifica attinente all'officina di produzione di premiscele medicate e medicinali veterinari prefabbricati.	750.000
c) per ogni modifica, ad eccezione di quella attinente esclusivamente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto. . .	100.000
22. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio medicinali veterinari immunologici e specialità medicinali per uso veterinario	2.500.000 per forma farmaceutica
23. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio medicinali veterinari prefabbricati e premiscele medicate	1.000.000 per forma farmaceutica
24. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari:	
a) per integrazioni o modifiche non imposte dal Ministero della sanità relative al medesimo prodotto, attinenti alla composizione, alla forma farmaceutica, al confezionamento, al volume o al numero di unità posologiche, alle indicazioni terapeutiche, alla specie di destinazione, ai tempi di sospensione, alle modalità di distribuzione, vendita o dispensazione	500.000 per tutte le variazioni richieste in una sola domanda

Settori	Tariffe (lire)
b) per ogni integrazione o modifica attinente all'officina di produzione	500.000 per il complesso dei prodotti interessati
c) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, anche a seguito di trasferimento della proprietà del medicinale veterinario o dei medicinali veterinari.	500.000 per il complesso dei prodotti interessati
d) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della società distributrice o della società che rappresenta in Italia la società estera titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	500.000 per il complesso dei prodotti interessati
25. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari	500.000
26. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione all'importazione di medicinali veterinari da Paesi terzi (art. 7 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119)	30.000
27. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione a detenere materie prime farmacologicamente attive come distributori all'ingrosso	500.000
28. Accertamenti conseguenti alla domanda di autorizzazione ai grossisti di medicinali veterinari ed ai fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati e premiscele per alimenti medicamentosi a vendere direttamente ai titolari degli impianti di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 119/1992.	1.000.000
MANGIMI MEDICATI.	
1. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di mangimi medicati e/o prodotti intermedi	2.000.000
Per ogni modifica ad eccezione di quelle attinenti esclusivamente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto	200.000
2. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di mangimi medicati in azienda .	100.000
Per ogni modifica ad eccezione di quella attinente esclusivamente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto	50.000
3. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi medicati.	500.000
Per ogni modifica ad eccezione di quella attinente esclusivamente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto	200.000
ADDITIVI - PREMISCELE PER MANGIMI - ALIMENTI COMPOSTI.	
Accertamenti tecnici connessi all'esame della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre additivi, premiscele per mangimi ed alimenti composti contenenti tali premiscele	1.000.000 per stabilimento

Settori	Tariffe (lire)
PUBBLICITÀ SANITARIA, PRESIDI MEDICO CHIRURGICI E PRESIDI SANITARI.	
1. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una licenza per la pubblicità di specialità medicinali o di presidi medico-chirurgici o di mezzi per la prevenzione e cura delle malattie o di acque minerali (quando il messaggio abbia contenuto sanitario).	500.000 per ciascun testo, riferito a un singolo prodotto e mezzo di diffusione. La tariffa predetta è ridotta a L. 200.000 nelle ipotesi di pubblicità di medicinali per uso umano previste dall'art. 6, comma 5, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541
2. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a produrre presidi medico-chirurgici.	5.000.000
3. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell'autorizzazione a produrre presidi medico-chirurgici:	
a) per ogni modifica attinente all'officina di produzione	2.500.000
b) per ogni altra modifica, ad eccezione di quella attinente esclusivamente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto	500.000
4. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico-chirurgico.	2.000.000
5. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una integrazione o modifica l'autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico-chirurgico:	
a) per ogni integrazione o modifica non imposta dal Ministero della sanità attinente alla composizione o alle caratteristiche tecniche sostanziali o alla denominazione del presidio, o all'officina in cui esso è prodotto.	500.000 per presidio
b) per ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, anche a seguito di trasferimento della proprietà del presidio o dei presidi . .	500.000 per il complesso dei presidi interessati
c) ogni modifica concernente la ragione o denominazione sociale della società distributrice o della società che rappresenta in Italia la società estera titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	500.000 per il complesso dei presidi interessati
6. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere:	
a) l'autorizzazione per l'attivazione della produzione di presidi sanitari (artt. 6-7-8 del D.P.R. 1255/1968), incluso il sopralluogo previsto dall'art. 8 del D.P.R. 1255/1968 . .	5.000.000
b) modifiche dell'autorizzazione per l'esercizio della produzione di presidi sanitari, incluso il sopralluogo, con l'esclusione di quelle attinenti la sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto	2.500.000

Settori	Tariffe (lire)
7. Accertamenti conseguenti alla domanda, ai sensi degli artt. 12 e 14 del D.P.R. 1255/1968, diretta ad ottenere:	
a) la registrazione di presidi sanitari contenenti sostanze attive non presenti in altri presidi sanitari già registrati	5.000.000
b) la registrazione di presidi sanitari contenenti sostanze attive presenti in altri presidi sanitari già registrati	2 000 000
c) modifiche della registrazione di presidi sanitari (art. 13 del D.P.R. 1255/1968) con esclusione di quella attinente la sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto	2 000.000

ALIMENTI E BEVANDE

Settori	Tariffe (lire)
1. Esame della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione per la produzione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare (art. 8 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111)	2 000.000
2. Esame della domanda diretta ad ottenere modifiche relative alle autorizzazioni per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare con esclusione di quella attinente alla sede legale, per la quale non è dovuto alcun diritto	1.000.000
3. Sopralluoghi per il rilascio dell'autorizzazione a stabilimenti di produzione e/o confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare (art. 10 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111)	2.000.000
4. Sopralluoghi da effettuare presso stabilimenti per la produzione di alimenti a base di carne e di altri prodotti di origine animale ai fini del rilascio del numero di riconoscimento CEE o della esportazione verso Paesi terzi	2.000.000
5. Sopralluoghi da effettuare presso stabilimenti per la produzione di ovoprodotti, ai fini del rilascio del numero di riconoscimento CEE o della esportazione verso Paesi terzi	2 000 000
6. Sopralluoghi da effettuare presso stabilimenti per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari, ai fini del rilascio del numero di riconoscimento CEE o della esportazione verso Paesi terzi	2 000.000
7. Sopralluoghi da effettuare presso centri di spedizione e di depurazione di molluschi bivalvi vivi, ai fini del rilascio del numero di roconoscimento CEE o della esportazione verso Paesi terzi	2 000.000
8. Sopralluoghi da effettuare presso laboratori di analisi privati per l'inserimento degli stessi nell'apposito elenco previsto dal Ministero della sanità ai fini dell'autocontrollo	2 000 000
9. Accertamenti, incluso sopralluogo, connessi ai provvedimenti previsti ai sensi del D.P.R. 1° marzo 1992 n. 226 concernente le carni macinate, le carni in pezzi e le preparazioni a base di carni macinate	2 000.000

VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

Settori	Tariffe (lire)
1. Accertamenti tecnici connessi alla registrazione negli elenchi ministeriali ed all'attribuzione del numero CEE dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi autorizzati ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, nonché dei macelli e laboratori di sezionamento autorizzati ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1992 n. 559	200 000
2. Registrazione negli elenchi ministeriali del cambio di ragione sociale per gli impianti di cui al punto precedente	200 000
3. Esame della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esportare ogni prodotto non conforme ex art. 10 della legge 399/1968	500 000
4. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ad organizzare corsi per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale	200 000
5. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di centro di raccolta di sperma e/o embrioni di specie animali d'interesse zootecnico, idoneo ai fini degli scambi intracomunitari	1 500 000
6. Accertamenti diretti ad ottenere il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508:	
a) per uno stabilimento a basso rischio	1 500 000
b) per uno stabilimento ad alto rischio	2 000 000
7. Autorizzazione di depositi frigoriferi adibiti alla raccolta e al deposito di organi, ghiandole e tessuti da impiegare per la preparazione di prodotti opoterapici	1 200 000
8. Sopralluoghi a impianti, attrezzature e strumentari gestiti da privati e situati presso i confini, i porti, gli aeroporti e le dogane interne per la verifica della loro attuazione e del loro funzionamento in relazione al traffico internazionale di animali, carni e prodotti di origine animale:	
a) fino a 1.000 mq	2.000.000
b) per ogni 500 mq o frazione di essi, oltre i primi 1 000 mq	500 000
9. Accertamenti tecnico sanitari effettuati su richiesta di privati o enti (l'importo va aumentato delle spese occorrenti per gli esami di laboratorio eventuali, secondo le tariffe correnti)	100 000
10. Vigilanza sulla derattizzazione o disinsettizzazione:	
a) su imbarcazioni immatricolate da diporto o navi fino a 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei da diporto	75.000
b) su navi oltre 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei non da diporto	150 000
11. Esenzione da derattizzazione o disinsettizzazione:	
a) su imbarcazioni immatricolate da diporto o navi fino a 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei da diporto	75 000
b) su navi oltre 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei non da diporto	150.000
12. Applicazione legge n. 1045/39 condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi in mare	50 000
13. Applicazione legge n. 313/1980 adesione alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare	50 000
14. Accertamenti conseguenti alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione ad attivare, da parte degli stabilimenti utilizzatori, stabulari per la detenzione di animali a fini sperimentali e o altri fini scientifici, ai sensi del decreto legislativo 116/92	1 500 000
15. Accertamenti conseguenti alla domanda per ottenere, ai sensi del decreto legislativo 116/92:	
a) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 2	300 000

Settori	Tariffe (lire)
b) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*	500 000
16. Accertamenti preliminari al rilascio dei certificati per l'idoneità delle cassette medicinali	50 000
17. Accertamenti preliminari al rilascio dei certificati per l'idoneità delle farmacie di bordo	150 000
18 Accertamenti preliminari per il rilascio dei certificati per l'idoneità della potabilità delle casse d'acqua	50 000
19. Sorveglianza mezzi accompagnamento infermi	25 000
CERTIFICAZIONI E NULLA OSTA.	
1. Certificazioni di autorizzazioni per la fabbricazione di medicinali, materie prime, presidi medico-chirurgici	50 000
2. Rilascio di libera pratica con accesso a bordo	25 000
3. Certificato per l'idoneità al trasporto di sostanze alimentari:	
a) mezzi fino a 50 q	25 000
b) mezzi da 50 q e 1 500 t	250 000
c) mezzi oltre 1 500 t	500 000
4. Autorizzazione sanitaria per l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale	
a) autorizzazione riferita ad un unico lotto	300 000
b) autorizzazione riferita a più lotti nell'anno	1.000 000
5 Rilascio nulla-osta per la distribuzione di merci varie	100.000
6. Rilascio mod. 9 (D.P.R. 254/1985 e D.M 454/1988)	10 000
7. Rilascio nulla-osta per l'importazione di alimenti e bevande provenienti da Paesi terzi	10 000
8. Rilascio nulla-osta per l'importazione e l'esportazione di merci varie non destinate all'alimentazione umana	100.000
9. Rilascio certificato di «libera vendita» o copia conforme di documenti esistenti agli atti	100.000
10. Rilascio nulla-osta per l'importazione di organi e parti di cadavere	10 000
11. Rilascio nulla-osta per l'introduzione o l'estradizione di salme	10 000
12. Rilascio di altri certificati a privati o enti	100 000
VISITE MEDICHE E VACCINAZIONI.	
1. Visita medica per l'autorizzazione sanitaria (bar, ristoranti, ecc) in porti ed aeroporti:	
a) esercizi fino a 50 mq	50.000
b) per ogni 50 mq o frazioni di essi, oltre i primi 50 mq	25 000
2. Visita medica di idoneità per ottenere licenze, abilitazioni o iscrizioni in elenchi o albi professionali	15.000
3. Vaccinazioni non quarantenarie	10 000
4. Vaccinazioni quarantenarie (per la vaccinazione antiamarillica l'importo va aumentato del costo del vaccino)	10 000
5 Operazioni inerenti alle prove della brucellina, della malleina, della tubercolina o ad altre prove allergiche per gli animali in importazione, eseguite fuori orario comprensivo delle indennità previste, per ogni capo (minimo 20 000 lire)	2.000
Per tutte le prestazioni rese dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli Uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna:	
a) oltre l'orario normale previsto dalle normative comunitarie	100 000
b) fuori il circuito doganale individuato con decreto del Ministero delle finanze	200 000

93A4126

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 giugno 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castelcampagnano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Nicola Campagnano è stato eletto consigliere del comune di Castelcampagnano (Caserta), nelle consultazioni amministrative del 13 dicembre 1992, e che lo stesso ha ricoperto la carica di sindaco dal 27 gennaio al 6 maggio 1993, data delle sue dimissioni;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 6 maggio 1993, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza per il reato di abuso in atti di ufficio;

Constatato che l'attuale posizione processuale penale del suddetto amministratore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Constatato, inoltre, che la permanenza del sig. Nicola Campagnano nel civico consesso espone l'attività amministrativa dell'ente ad una elevata potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Nicola Campagnano dalla carica di consigliere del comune di Castelcampagnano (Caserta);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Nicola Campagnano è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Castelcampagnano (Caserta).

Roma, 18 giugno 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Nicola Campagnano è stato eletto consigliere del comune di Castelcampagnano (Caserta), nelle consultazioni amministrative del 13 dicembre 1992, ed ha ricoperto la carica di sindaco dal 27 gennaio al 6 maggio 1993, data delle sue dimissioni.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 6 maggio 1993, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza per il reato di abuso in atti di ufficio per l'illegittimo affidamento dei lavori di completamento del campo di calcio del comune di Castelcampagnano, senza un preventivo atto formale di affidamento dei lavori.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Nicola Campagnano negli organi istituzionali dell'ente rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Castelcampagnano, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castelcampagnano e, nelle more, con provvedimento n. 2960/13.1/Gab. del 6 maggio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica sopracitata.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Nicola Campagnano dalla carica di consigliere del comune di Castelcampagnano, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castelcampagnano (Caserta).

Roma, 14 giugno 1993

Il direttore generale: SORGE

93A4119

DECRETO 2 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di presidente dell'ottava circoscrizione del comune di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Annunzio Zeppilli è stato eletto consigliere dell'ottava circoscrizione del comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989 e successivamente nominato presidente della stessa circoscrizione, in data 6 luglio 1991;

Rilevato che, in data 19 maggio 1993, il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, in quanto gravemente indiziato per i reati di corruzione continuata per un atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione in concorso, abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti;

Considerato che la citata situazione giudiziaria del sig. Annunzio Zeppilli compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa dell'ottava circoscrizione del comune di Roma, ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che le violazioni di legge di cui il medesimo amministratore è ritenuto responsabile si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di presidente della sopracitata amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Annunzio Zeppilli dalla carica di presidente del predetto consiglio circoscrizionale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Annunzio Zeppilli è rimosso dalla carica di presidente dell'ottava circoscrizione del comune di Roma.

Roma, 2 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Annunzio Zeppilli è stato eletto consigliere dell'ottava circoscrizione del comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989 e successivamente nominato presidente della stessa circoscrizione, in data 6 luglio 1991.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, in data 19 maggio 1993, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di corruzione continuata per un atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione in concorso, abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti.

In particolare il sig. Annunzio Zeppilli, in concorso con altri due amministratori, avrebbe consegnato un'ingente somma di denaro ad altri due componenti il consiglio circoscrizionale per essere favorito nell'elezione a presidente, ricevuto un corrispettivo per il rilascio di alcune licenze commerciali, preteso una percentuale sull'importo dell'appalto concesso per la gestione di centri ricreativi estivi, nonché turbato la gara per l'assegnazione dell'appalto medesimo.

Le gravi e reiterate violazioni di legge ascritte al sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di presidente della suddetta circoscrizione.

La permanenza, inoltre, del sig. Annunzio Zeppilli nella carica ricoperta rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa dell'ottava circoscrizione del comune di Roma, con possibile pericolo di turbativa nell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di presidente dell'ottava circoscrizione del comune di Roma, e, nelle more, con provvedimento n. 5941/486/90/Gab. Serv. II del 20 maggio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sopensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Annunzio Zeppilli dalla carica di presidente dell'ottava circoscrizione del comune di Roma, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di presidente dell'ottava circoscrizione del comune di Roma.

Roma, 25 giugno 1993

Il direttore generale: SORGE

93A4120

DECRETO 6 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Galluccio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che l'ing. Massimo Messore è stato eletto consigliere del comune di Galluccio (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto la carica di sindaco dal 26 maggio 1990 al 20 maggio 1993, data delle sue dimissioni;

Visto che il predetto è stato tratto in arresto, in data 26 maggio 1993, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo stati ravvisati a suo carico gravi indizi di colpevolezza per i reati di concussione, corruzione e abuso d'ufficio;

Considerato che l'attuale posizione processuale penale dell'ing. Massimo Messore si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Constatato, altresì, che la permanenza nel civico consesso del citato amministratore rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente, ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Galluccio;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

L'ing. Massimo Messore è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Galluccio (Caserta).

Roma, 6 luglio 1993

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Il Ministro dell'interno

L'ing. Massimo Messore è stato eletto consigliere del comune di Galluccio (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto la carica di sindaco dal 26 maggio 1990 al 20 maggio 1993, data in cui ha rassegnato le dimissioni.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 26 maggio 1993, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sussistendo a suo carico gravi indizi di colpevolezza per i reati di concussione, corruzione e abuso d'ufficio, commessi in qualità di presidente della unità sanitaria locale n. 11 di Vairano Patenora.

Il comportamento dell'ing. Massimo Messore e la sua attuale posizione processuale si pongono in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio proprie della carica elettiva ricoperta.

La permanenza, inoltre, del consigliere medesimo, all'interno del civico consesso, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 3350/13 I/Gab del 27 maggio 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione dell'ing. Massimo Messore dalla carica di consigliere e, nelle norme, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto pari numero e data, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Galluccio (Caserta) essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dell'ing. Massimo Messore dalla carica di consigliere del comune di Galluccio (Caserta).

Roma, 28 giugno 1993

Il direttore generale SORGE

93A4121

DECRETO 6 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Maglie.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonio Fitto è stato eletto consigliere del comune di Maglie (Lecce) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988 ed ha ricoperto la carica di sindaco dall'11 luglio 1988 al 29 agosto 1991;

Visto che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 15 aprile 1993, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 317 del codice penale;

Ritenuto, altresì, che a carico del sig. Antonio Fitto risulta altro provvedimento di rinvio a giudizio in relazione ad un altro precedente pregiudizio penale;

Considerato che l'attuale posizione processuale penale del sig. Antonio Fitto si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Constatato, altresì, che la permanenza nel civico consesso del citato amministratore rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente, ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Maglie;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio Fitto è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Maglie (Lecce).

Roma, 6 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig Antonio Fitto è stato eletto consigliere del comune di Maglie (Lecce) nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988 ed ha ricoperto la carica di sindaco dall'11 luglio 1988 al 29 agosto 1991

Nei confronti del predetto amministratore è stata emessa, in data 14 aprile 1993, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, un ordinanza di custodia cautelare in carcere, essendo stati, nei suoi confronti, ravvisati gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione aggravata.

Infatti, il sig. Fitto, abusando dei poteri derivanti dalla carica di sindaco che rivestiva all'epoca, ha preteso, in concorso con il fratello Raffaele Fitto, somme di danaro da alcuni imprenditori, in cambio della concessione di suoli ubicati in una zona assoggettata alla disciplina dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

A carico del medesimo consigliere risulta, altresì, altro pregiudizio penale, per il quale è stato emesso provvedimento di rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, per i reati di abuso di potere e concussione, per una precedente vicenda risalente al 1988.

La descritta posizione processuale del sig. Antonio Fitto si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale, con possibile pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Lecce, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Antonio Fitto dalla carica di consigliere del comune di Maglie e, nelle more, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto, con decreto del 17 aprile 1933 n. 1304/13 12-Gab, la sospensione

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Maglie, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Antonio Fitto dalla carica di consigliere del comune di Maglie.

Roma, 22 giugno 1993

Il direttore generale: SORGE

93A4122

DECRETO 6 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pignataro Maggiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Angelo Mazzuoccolo è stato eletto consigliere del comune di Pignataro Maggiore (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989 ed ha ricoperto la carica di sindaco dal 16 novembre 1991 al 26 maggio 1993;

Considerato che lo stesso è stato condannato, con sentenza del 25 naggio 1993, dal tribunale di Napoli ad anni 4 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui all'art. 71, commi 1, 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, agli articoli 110 e 112 del codice penale, nonché agli articoli 479 e 643 del codice penale;

Constatato che l'espletamento da parte del predetto consigliere della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale ed in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse con la detta carica;

Tenuto conto che la permanenza del sig. Angelo Mazzuoccolo nel consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta) rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa di detto ente, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pignataro Maggiore (Caserta);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Angelo Mazzuoccolo è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Pignataro Maggiore (Caserta).

Roma, 6 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig Angelo Mazzuoccolo è stato eletto consigliere del comune di Pignataro Maggiore (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989 ed ha ricoperto la carica di sindaco, dal 16 novembre 1991 al 26 maggio 1993, data delle sue dimissioni.

Il predetto, in data 25 maggio 1993, è stato condannato, con sentenza del tribunale di Napoli, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto, fra l'altro, responsabile, in concorso aggravato, di circonvenzione di incapace e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

La situazione giudiziaria del suddetto consigliere è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta.

Inoltre, la permanenza in carica del sig. Angelo Mazzuoccolo rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Pignataro Maggiore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig Angelo Mazzuoccolo dalla carica di consigliere e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con provvedimento n 3361/13 1/Gab del 28 maggio 1993, la sospensione dalla carica suddetta

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pignataro Maggiore (Caserta), essendosi concretizzati i presupposti di cui all'art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig Angelo Mazzuoccolo dalla carica di consigliere del comune di Pignataro Maggiore (Caserta)

Roma, 2 luglio 1993

1993 *Il direttore generale* SORGE

93A4123

DECRETO 8 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Arturo Del Vecchio è stato eletto consigliere del comune di Napoli nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992;

Rilevato che il predetto amministratore, già imputato del reato di cui all'art. 323 del codice penale, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli in data 3 maggio 1993, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato previsto dall'art. 317 del codice penale;

Rilevato, altresì, che nei confronti del sig. Arturo Del Vecchio è stato emesso un ulteriore ordine di custodia cautelare dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, in data 5 maggio 1993, sempre per il reato previsto dall'art. 317 del codice penale;

Considerato che l'attuale posizione processuale penale del sig. Arturo Del Vecchio si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Constatato, altresì, che la permanenza nel civico consesso del citato amministratore rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente, ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Arturo Del Vecchio è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Napoli.

Roma, 8 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Arturo Del Vecchio è stato eletto consigliere del comune di Napoli nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992.

Il predetto amministratore, già imputato del reato di abuso di ufficio, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, in data 3 maggio 1993, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione ma si rendeva, inizialmente, irreperibile.

In particolare, il sig. Arturo Del Vecchio, in qualità di assessore alle finanze — carica ricoperta all'epoca dei fatti risalenti al 1992 — abusando del suo ufficio, avrebbe indotto un imprenditore a versargli una ingente somma per garantire lo sblocco dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori della linea tranviaria rapida ed, in particolare, per garantire il pagamento al consorzio «L.T.R.-O.C.» della penale di venti miliardi di lire.

Inoltre, il predetto amministratore, è stato colpito da un ulteriore provvedimento di custodia cautelare, emesso in data 5 maggio 1993, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, sempre per lo stesso reato di cui all'art. 317 del codice penale, in quanto, abusando della sua qualità di vice sindaco del comune di Napoli, rivestita nel 1991, induceva il presidente della «Partenopark» S.p.a. a consegnargli la somma di venti milioni di lire per facilitare l'inizio ed il proseguo dei lavori per la realizzazione di dieci parcheggi affidati in concessione alla predetta società.

Le gravi e reiterate violazioni di legge ascritte al sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Arturo Del Vecchio nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Napoli, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli e, nelle more, con provvedimento n. 3219/SdS/Gab./EE.LL. del 6 maggio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Arturo Del Vecchio dalla carica di consigliere del comune di Napoli, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Napoli.

Roma, 2 luglio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A4124

DECRETO 9 luglio 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore della provincia di Taranto e di consigliere del comune di Castellaneta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Orazio Cristini è stato eletto consigliere provinciale di Taranto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato assessore in data 4 agosto 1990;

Visto che il medesimo sig. Orazio Cristini è stato, inoltre, eletto consigliere comunale di Castellaneta (Taranto) a seguito delle elezioni amministrative del 4 novembre 1990;

Rilevato che il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in data 17 giugno 1993, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Taranto, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 323, 476 e 479 del codice penale;

Considerato che l'attuale posizione processuale penale del sig. Orazio Cristini si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato, altresì, che la permanenza nei citati civici consessi del predetto amministratore rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa degli enti, ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore della provincia di Taranto, nonché di consigliere del comune di Castellaneta;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Orazio Cristini è rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore della provincia di Taranto e di consigliere del comune di Castellaneta (Taranto).

Roma, 9 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Orazio Cristini è stato eletto consigliere provinciale di Taranto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed è stato nominato assessore agli affari generali, contenzioso e personale, in data 4 agosto 1990.

Successivamente, a seguito delle elezioni amministrative del 4 novembre 1990, il sig. Cristini è stato eletto consigliere comunale di Castellaneta (Taranto).

Il predetto amministratore, in data 17 giugno 1993, è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di abuso d'ufficio e di falsità ideologica e materiale, per fatti inerenti l'esercizio del mandato di assessore provinciale.

Le gravi e reiterate violazioni di legge ascritte al sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte.

La permanenza, inoltre, del sig. Orazio Cristini nei citati civici consessi rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa sia della provincia di Taranto che del comune di Castellaneta, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Taranto, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore provinciale, nonché di consigliere del comune di Castellaneta e, nelle more, con provvedimento n. 4132/W/Gab. del 18 giugno 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Orazio Cristini dalle cariche di consigliere ed assessore provinciale, nonché di consigliere del comune di Castellaneta, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche sopracitate.

Roma, 6 luglio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A4125

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 marzo 1993;

Decreta:

L'art. 19 dello statuto di questa Università, relativo al corso di laurea in economia e commercio, è integrato con l'aggiunta, a quelli già inseriti nel vecchio testo, del seguente insegnamento complementare:

economia dell'integrazione europea.

Fisciano, 25 maggio 1993

Il rettore: EGIZIANO

93A4096

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 25 febbraio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, 21 dicembre 1988, 13 marzo 1989 e 24 maggio 1989, con i quali è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II del 20 marzo 1990, del senato accademico del 9 novembre 1990 e del consiglio di amministrazione del 26 novembre 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 gennaio 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come apresso:

Articolo unico

Gli articoli da 152 a 157 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 152. — La seconda facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in:

a) medicina e chirurgia;

b) odontoiatria e protesi dentaria.

Titoli di ammissione ai corsi di laurea sono quelli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 153 *(Scopo, durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali, la facoltà ha la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di avere acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 154 (A. *Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline)*. — Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di due terzi di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

B. *Esami.*

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio, sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

Corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico.

Lo studente dovrà seguire un corso di «lingua inglese con orientamento medico-scientifico» che avrà un riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

Esame di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami.

Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Tirocinio post-laurea.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere il tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;

un mese in chirurgia generale;

un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;

un mese in pronto soccorso;

un mese in laboratorio.

Art. 155 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati).*

A) PROGRAMMAZIONE ANNUALE PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina e chirurgia alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910, e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino ad un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente, fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico tra i docenti, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

B) RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

Art. 156 *(Propedeuticità degli esami di profitto).* — Lo studente è ammesso a sostenere gli esami di profitto degli anni di corso successivi al primo solo se abbia superato gli esami relativi a tutti i corsi dei due semestri dell'anno precedente.

Per ottenere l'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve aver seguito tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio approvato dalla facoltà per il primo triennio e superato i relativi esami.

Art. 157 *(Aree didattico-formative):*

A) AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi

fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica, relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:
fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:
fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:
istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:
istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
embriologia.

anatomia (corso integrato).
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:
chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:
chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
chimica medica;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:
fisiologia (corso integrato).
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia,
fisiologia applicata,
fisiologia dello sport.

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica,
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche,
fisica sanitaria.

Numero di ore 350

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico)*

Obiettivi

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline.
patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare.
oncologia,
patologia genetica,
virologia oncologica;

immunologia (corso integrato).
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;
fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo:

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *Tirocinio elettivo di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica, anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta,

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:
frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. La singola facoltà può sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

B. AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE.

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:
Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline.

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica,
diagnostica strumentale,

metodologia clinica (corso integrato):
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica ed igiene,
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia e istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;
chirurgia generale:

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia,
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo:
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato).
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna;
chirurgia generale.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:
psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:
psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:
a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico le alterazioni del sistema nervoso;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:
malattie del sistema nervoso.

Discipline:
malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:
malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:
malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;
patologia dell'orbita;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:
medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:
medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;
chirurgia dei trapianti;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
oncologia chirurgica;

geriatria (corso integrato):
geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:
farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:
farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia;
farmacologia cellulare e molecolare.

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;

chirurgia pediatrica;

neuropsichiatria infantile;

neonatologia;

terapia pediatrica speciale;

pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

ginecologia oncologica;

medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo cliniche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale;

istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;

radiobiologia;

radioterapia;

medicina nucleare;

anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;

chirurgia d'urgenza;

pronto soccorso chirurgico;

anestesiologia e rianimazione;

terapia del dolore,

terapia intensiva,

medicina subacquea ed iperbarica.

Numero minimo di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:
igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:
igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale;
ecologia biologica e medica.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 25 febbraio 1993

Il rettore: CILIBERTO

93A4129

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di magistero del 16 dicembre 1992, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione del corso di laurea in psicologia;

Vista la conforme delibera del senato accademico in data 15 febbraio 1993;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione in data 10 febbraio 1993;

Preso atto del parere favorevole condizionato espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 maggio 1993 in merito all'istituzione del corso di laurea in psicologia;

Ritenuto di dover accogliere le osservazioni del Consiglio universitario nazionale espresse nella citata adunanza del 20 maggio 1993;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Nella parte II: Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi; titolo I: Disposizioni generali comuni alle dieci facoltà, all'art. 10, nella facoltà di magistero, dopo la laurea in scienze dell'educazione aggiungere: «la laurea in psicologia».

Nella parte V: Degli studenti, degli esami e delle tasse; titolo I: Disposizioni comuni alle dieci facoltà, all'art. 74, terzo paragrafo, dopo la laurea in lingue e letterature straniere, aggiungere: «in scienze dell'educazione e in psicologia».

Nella parte II: Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi; titolo VI: Facoltà di magistero, dopo l'art. 25 e con il conseguente spostamento della numerazione degli

articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in psicologia:

5) laurea in psicologia.

«Art. 26. — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

La durata del corso degli studi per la laurea in psicologia è di cinque anni.

Viene istituito il consiglio di corso di laurea con i compiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Il corso degli studi è da distinguere in un biennio propedeutico inteso a fornire una preparazione di base comune, e in successivo triennio articolato in indirizzi destinati ad offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività con le relative tecniche di ricerca e di intervento.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

1) indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

2) indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

3) indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

4) indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Biennio propedeutico.

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali, di cui uno può essere stabilito dal consiglio di corso di laurea.

Gli insegnamenti del biennio vengono impartiti mediante corsi istituzionali.

Sono insegnamenti comuni:

1) psicologia generale;

2) psicologia dinamica;

3) psicologia dell'età evolutiva;

4) biologia generale;

5) fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica,

6) statistica psicometrica;

7) psicologia fisiologica;

8) psicologia della personalità e delle differenze individuali;

9) psicologia sociale.

Sono insegnamenti complementari:

1) antropologia filosofica,

2) filosofia morale;

3) metodologia della ricerca psicologica;

4) pedagogia generale;

5) sociologia;

6) storia contemporanea,

7) storia della filosofia contemporanea;

8) storia della psicologia;

9) genetica umana.

Al termine del biennio lo studente deve inoltre sostenere una prova di lingua inglese consistente nella traduzione scritta in italiano di un brano tratto da un'opera psicologica e in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del lessico psicologico. Ai fini della preparazione a questa prova il corso di laurea organizza appositi corsi tenuti da docenti ufficiali, oppure cicli di esercitazioni affidati a lettori sotto la responsabilità di un docente di altro corso di laurea della facoltà di magistero o della facoltà di lingue.

Triennio di indirizzo.

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato gli esami costitutivi comuni del biennio propedeutico e la prova di lingua inglese; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto o al quinto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo, lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta la frequenza di otto insegnamenti costitutivi e di cinque insegnamenti opzionali, di cui due possono essere stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia generale e sperimentale:

1) psicologia fisiologica (corso progredito);

2) neuropsicologia;

3) psicologia animale e comparata;

4) psicologia dell'apprendimento e della memoria;

5) psicologia della percezione;

6) psicologia del pensiero;

7) psicometria;

8) tecniche sperimentali di ricerca

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione:

1) psicologia dell'età evolutiva (corso progredito);

2) psicologia dell'educazione;

3) psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari;

4) psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

5) tecniche di osservazione del comportamento infantile;

6) tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;

7) teoria e metodi di programmazione e di valutazione scolastica;

8) teoria e tecniche dei tests

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia clinica e di comunità:

1) psicologia dinamica (corso progredito);

2) psicologia clinica con elementi di psicoterapia individuale;

3) psicologia di comunità;

4) psicofisiologia clinica;

5) tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;

6) teoria e tecniche del colloquio psicologico;

7) teoria e tecniche della dinamica di gruppo;

8) teoria e tecniche dei tests di personalità.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni:

1) psicologia sociale (corso progredito);

2) psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

3) psicologia del lavoro;

4) psicologia delle organizzazioni;

5) psicologia dell'orientamento e della formazione professionale;

6) sociologia del lavoro;

7) metodologia della ricerca psico-sociale,

8) tecniche dell'intervista e del questionario.

Sono insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi:

1) antropologia culturale;

2) auxologia;

3) bioetica;

4) criminologia,

5) docimologia;

6) economia del lavoro;

7) educazione degli adulti,

8) elementi di programmazione ed elaborazione automatica dei dati,

9) epistemologia genetica,

10) etnologia;

11) filosofia del linguaggio,

12) filosofia della politica,

13) filosofia della scienza,

14) filosofia teoretica,

15) igiene;

16) igiene mentale,

17) informatica;

18) legislazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari;

19) legislazione minorile;

20) linguistica generale;

21) logica,

22) logica dei sistemi normativi;

23) metodi e tecniche della psicomotricità,

24) metodologia e didattica;

25) neurofisiologia;

26) neuropsichiatria;

27) neuropsichiatria infantile;

28) neuropsicofarmacologia;

29) pedagogia della scuola;

30) pedagogia speciale;

31) pedagogia sperimentale,

32) psichiatria;

33) psicobiologia dello sviluppo;

34) psicofisiologia del sonno e del sogno;

35) psicolinguistica;

36) psicologia ambientale;

37) psicologia di gruppi;

38) psicologia dell'arte e della letteratura,

39) psicologia della comunicazione;

40) psicologia della pubblicità;

41) psicologia dell'handicap e della riabilitazione;

42) psicologia dell'istruzione;

43) psicologia della religione;

44) psicologia dello sport;

45) psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;

46) psicologia economica;

47) psicologia ed epidemiologia delle tossicodipendenze;

48) psicologia gerontologica;

49) psicologia giuridica;

50) psicologia industriale;

51) psicologia medica;

52) psicologia politica;

53) psicologia sociale della famiglia;

54) psicopatologia dell'età evolutiva;

55) psicoterapia;

56) puericultura;

57) sociologia della devianza;

58) sociologia della comunicazione;

59) sociologia della famiglia;

60) sociologia dell'educazione;

61) sociologia del lavoro e dell'industria;

62) sociologia della politica sociale e dei servizi;

63) sociologia dei processi culturali;

64) sociologia dell'organizzazione;

65) storia del cinema;

66) storia del libro e della stampa;

67) storia della pedagogia;

68) storia della scuola e delle istituzioni educative;

69) storia medioevale;

70) storia moderna;

71) storia della dottrina sociale della chiesa;

72) storia della psichiatria;

73) storia della scienza;

74) tecniche di indagine della personalità;

75) tecniche psicologiche di ricerca di mercato;

76) tecnologie dell'istruzione;

77) teoria e sistemi di intelligenza artificiale;

78) teoria e metodi della comunicazione educativa;

79) teoria e tecnica della comunicazione sociale;

80) teoria e tecnica della pubblicità.

Lo studente può sostituire uno o più insegnamenti opzionali del triennio con altrettanti insegnamenti costitutivi di indirizzi diversi da quello prescelto, oppure — previa deliberazione del consiglio di corso di laurea — con altrettanti insegnamenti opzionali del biennio propedeutico di cui non abbia prima sostenuto l'esame, o ancora con insegnamenti, fino al massimo di due, di altri corsi di laurea dell'Ateneo.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

Norme finali.

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea in uno degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo o in un insegnamento opzionale coerente con tale indirizzo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti costitutivi comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Il diploma di laurea reca l'indicazione dell'indirizzo seguito nel triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 giugno 1993

Il rettore: BAUSOLA

93A4151

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1993), **coordinato con la legge di conversione 24 luglio 1993, n. 250** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993 ***(a)***, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.

(a) Il D.M. 7 aprile 1993 dichiara lo stato di calamità nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Veneto colpite da infezioni di afta epizootica.

Art. 1-*bis*.

1. *A favore dei produttori agricoli le cui aziende hanno subito gli abbattimenti degli animali è riconosciuta un'indennità per il mancato reddito relativo al periodo di*

fermo dell'allevamento, secondo i parametri individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 marzo 1993 (a), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 72 del 27 marzo 1993. Al finanziamento del predetto intervento si provvede per l'anno 1994 a valere sulle somme residue risultanti dopo l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto a carico del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto stesso.*

(a) Il D.M. 18 marzo 1993 reca: «Determinazione dei parametri e modalità per il sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4. — Il contributo di sostegno al reddito erogato ai soci allevatori deve essere contenuto nel limite massimo del 40% della produzione lorda vendibile della specie zootecnica abbattuta, che in ragione di anno e per capo adulto iscritto nei rispettivi libri genealogici è determinata in:

L. 1.600.000 per i bovini da carne;

L. 3.350.000 per i bovini da latte;

L. 520.000 per i suini da ingrasso;

L. 1.800.000 per i suini da riproduzione;

L. 350.000 per gli ovini da latte;

L. 180.000 per gli ovini da carne;

L. 450.000 per i caprini.

Per i capi non iscritti nei libri genealogici saranno apportate le relative riduzioni tenuto conto delle specifiche capacità produttive.

Nell'adozione dell'aliquota contributiva, nel limite precitato del 40%, si terrà conto dell'iscrizione delle specie zootecniche nel libro genealogico, nonché dei costi fissi di gestione in relazione alla tipologia dell'allevamento.

Il contributo complessivo deve essere rapportato al periodo di fermo dell'allevamento che comunque non può superare:

a) sei mesi per la specie bovina;

b) tre mesi per la specie suina e ovicaprina».

Art. 2.

1. A favore dei produttori agricoli e zootecnici, le cui aziende, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai di afta, individuate dalle regioni con proprie ordinanze, abbiano distrutto le produzioni di latte per sospetta contaminazione, è concesso un indennizzo pari all'80 per cento del valore accertato dalla regione.

Art. 3.

1. Per il pagamento delle rate dei prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1993, ai produttori agricoli zootecnici delle province colpite dall'afta epizootica, che abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione zootecnica lorda vendibile, possono essere concessi finanziamenti ad ammortamento decennale, al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985 *(a)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

2. Le rate indicate al comma 1 sono prorogate fino all'erogazione dei finanziamenti decennali, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni *(b)*.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

(a) Il D.P.C.M. 29 novembre 1985 determina, per le singole operazioni di credito agrario, i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari nelle operazioni di credito agrario assistito dal concorso pubblico. Al n. 5) di detto decreto vengono determinati i tassi minimi per le operazioni di soccorso, ed, in particolare, alla lettera *c)* che di seguito viene trascritta, le operazioni di soccorso consistenti in prestiti decennali:

«5) operazioni di soccorso:

a)-b) (omissis);

c) mutui a dieci anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di riferimento come sopra specificato;

per altre categorie: 25% del tasso di riferimento come sopra precisato».

(b) Il R.D. n. 1509/1927 recante: «Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno», prevede agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, che qui di seguito vengono trascritti, particolari privilegi in relazione a determinate operazioni di credito agrario:

«Art. 8. — I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti a quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi.

Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva, purché il debitore continui nella conduzione del fondo.

Quando il debitore è un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui all'art. 1956 del codice civile, ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto codice».

«Art. 9. — A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, numeri 1 e 2, e all'art. 3, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo precedente.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che sia iscritto sul registro speciale tenuto dalla conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano.

L'iscrizione, senza responsabilità del conservatore delle ipoteche, non potrà aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito.

Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque. In nessun caso però la durata di questo privilegio può eccedere l'epoca nella quale il debitore cessa dalla conduzione del fondo.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato di cui al n. 1 dell'art. 1958 del codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data dell'iscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potrà ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del codice civile.

In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non può essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.

Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nelle penalità previste dall'articolo seguente; e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore».

«Art. 10. — Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del codice penale.

Nei casi predetti, o allorché il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore, questo può richiedere la risoluzione del contratto a termine dell'art. 1165 del codice civile».

«Art. 11. — Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del codice di commercio».

«Art. 12. — Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, previste dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del codice di commercio».

Art. 4.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza, che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda il bestiame pronto per il mercato, son concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame per i mesi di marzo e aprile 1993, nella misura di lire 150.000 per capo bovino e bufalino, *di lire 50.000 per capo suino* e di lire 30.000 per capo ovicaprino. *Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo è erogato ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame; la restante parte è erogata ai soccidanti.*

Art. 5.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori riconosciuti, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli zootecnici, che abbiano subito una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35 per cento nelle tre campagne precedenti l'epidemia aftosa, o che abbiano dovuto sostenere costi superiori al 35 per cento per la lavorazione dei prodotti sospetti di contaminazione, possono beneficiare di prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato nei limiti delle minori entrate o delle maggiori spese.

Art. 6.

1. Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994, che sarà ripartita tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base dei rendiconti di spesa presentati dalle stesse regioni.

Art. 7.

1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 è sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 ***(a)***.

1-bis. *Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185* ***(a)***, *è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.*

(a) Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 185/1992 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale) prevede che: «Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art. 3 e la relativa richiesta di spesa».

Art. 8.

1. *All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, entro il limite di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833* ***(a)***.

2. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 3, comma 1, valutata in complessive lire 35 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201 ***(b)***.

3. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 5 per gli anni 1994, 1995, 1996 e

1997, valutata in complessive lire 8 miliardi, è corrisposta in un unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201 *(b)*.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 51 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), come modificato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è il seguente:

«Art. 51 *(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale)*. — Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente determinato *con la legge di cui al successivo art.* 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabili con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.

In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente art. 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente.

Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.

Con provvedimento regionale all'inizio di ciacun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'art. 18, la quota ad essi spettante secondo il piano sanitario regionale.

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma».

(b) La legge n. 201/1991 reca differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura).

Art. 8-*bis*

1. *A favore delle aziende agricole singole ed associate della regione Basilicata, colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo in cinque annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni* **(a)**, *possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonché da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31* **(b)**.

2. *All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 174,5 miliardi, si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi a titolo di prima annualità per l'anno 1994, a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201* **(c)**, *e quanto a lire 150 miliardi, relativi alle successive annualità, da corrispondere in unica soluzione nell'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(a) La legge n. 590/1981 reca nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale.

(b) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 367/1990 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990) è il seguente:

«Art. 4. — 1. A favore delle aziende agricole, ivi comprese quelle di funghicoltura di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 126, singole o associate, di cui all'art. 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi finanziamenti di soccorso decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende a conduzione diretta del coltivatore nonché dell'agricoltore a titolo principale, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, ancorché scadute e non pagate o con scadenze già prorogate o in corso di proroga, non ancora formalizzate al fine di comprendere eventuali benefici precedenti, comunque poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate, comprese le garanzie che assistono i relativi finanziamenti, è prorogata fino alla concessione da parte delle regioni dei finanziamenti di soccorso decennali o delle provvidenze creditizie di cui all'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198 e comunque per non più di 24 mesi.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni. Le predette rate sono assistite, altresì, dalla garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non fruiscono del concorso negli interessi. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali finanziamenti è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, che si applica anche agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

3. Le provvidenze di cui al comma 2 possono essere anticipate dagli istituti di credito, a richiesta dei produttori agricoli interessati, previa presentazione di dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 150 milioni di abbuono, entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.

5. Il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, opera anche per i due anni di proroga di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 198, nonché fino al completamento delle pratiche relative ai finanziamenti di cui al comma 1, ovvero per il periodo massimo di tre anni del preammortamento.

6. Le regioni possono concedere, in alternativa ai finanziamenti di cui al presente articolo, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, contributi in conto capitale pari al 60 per cento della passività da consolidare entro il limite di 50 milioni di passività.

7. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti previsti dal comma 1 devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 10».

Per le disposizioni soprarichiamate non riportate nel testo coordinato qui pubblicato si veda in nota al testo del D.L. n. 367/1990, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 1° febbraio 1991.

(c) La legge n. 201/1991 reca differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura).

Art. 8-*ter*.

1. *Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198* ***(a)***, *con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera* c), *della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni* ***(b)***, *a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà assegnata nell'anno 1994 alla regione medesima a titolo di prima annualità.*

2. *Le annualità successive, da corrispondere in unica soluzione per l'anno 1995 per un importo di lire 40 miliardi, sono poste a carico delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(a) L'art. 8 della legge n. 198/1985 apporta modifiche all'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838 (Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario), che per effetto di dette modifiche risulta così formulato:

«Art. 1. — *Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche.*

Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati.

Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente *primo* comma saranno presentate, all'istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno».

(b) L'art. 1 della legge n. 590/1981, recante: «Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale», stabilisce che presso la tesoreria centrale è aperto, per l'anno 1981 e per ciascuno degli anni successivi, un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal quale sono prelevate le somme occorrenti per consentire alle regioni di adottare misure finanziarie in favore dei coltivatori singoli o associati per la ripresa produttiva delle rispettive aziende danneggiate a seguito di eccezionali calamità naturali o atmosferiche. Si trascrive il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera *c)*:

«Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

a)-b) (omissis);

c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica».

Art. 8-*quater*.

1. *A favore delle aziende agricole della regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali è in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31* ***(a)***, *nonché l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni* ***(b)***, *e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198* ***(c)***.

2. *Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni* ***(d)****, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.*

3. *Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5), lettere* a) *e* b), *del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985* ***(e)****, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 284 del 3 dicembre 1985.*

4. *Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994.*

(a) Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 367/1990 si veda la nota *(b)* all'art. 8-*bis*.

(b) La legge n. 590/1981 reca nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale.

(c) Per il testo dell'art. 1 della legge n. 838/1956 si veda la nota *(a)* all'art. 8-*ter*.

(d) La legge n. 454/1961 concerne il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(e) Il D.P.C.M. 29 novembre 1985 determina, per le singole operazioni di credito agrario i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari nelle operazioni di credito agrario assistito dal concorso pubblico. Al n. 5) di detto decreto vengono determinati i tassi minimi per le operazioni di soccorso, ed, in particolare, alle lettere *a)* e *b)* che di seguito vengono trascritte, le operazioni di soccorso consistenti i prestiti quinquennali:

«5) operazioni di soccorso.

a) prestiti fino a cinque anni assistiti dal contributo e dal concorso pubblico negli interessi: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro,

b) prestiti fino a cinque anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi

per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati. 20% del tasso di riferimento come sopra specificato,

per le altre categorie 35% del tasso di riferimento come sopra precisato»

Art. 8-*quinquies*.

1. *L'onere per l'attuazione degli articoli 8*-ter, *comma 1, e 8*-quater *del presente decreto, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201* ***(a)****.*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

(a) La legge n. 201/1991 reca differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

93A4166

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario dell'ente autonomo «Esposizione universale di Roma»

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1993 si è provveduto alla nomina del commissario straordinario dell'ente autonomo «Esposizione universale di Roma», nella persona del dottor Vittorio Novelli

93A4130

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 23 luglio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 23 luglio 1993

Dollaro USA	1612,49
ECU	1820,50
Marco tedesco	938,59
Franco francese	274,61
Lira sterlina	2414,70
Fiorino olandese	834,02
Franco belga	45,390
Peseta spagnola	11,718
Corona danese	241,08
Lira irlandese	2264,58
Dracma greca	6,809
Escudo portoghese	9,374
Dollaro canadese	1258,87
Yen giapponese	15,119
Franco svizzero	1064,70
Scellino austriaco	133,37
Corona norvegese	219,40
Corona svedese	198,88
Marco finlandese	274,77
Dollaro australiano	1092,78

93A4167

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto 25 febbraio 1993 del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'apparecchiatura oncodisco e relativo lettore, del valore di L. 3 500 000 disposta in suo favore dalla Serono industria farmaceutica S.p.a.

Con decreto 18 marzo 1993 del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è stata autorizzata ad accettare la donazione di due pompe a siringa Terumo STC 521 del valore di L. 1.800.000 ciascuna disposta in suo favore dalla ditta ICI Pharma Italia S.p.a.

Con decreto 19 marzo 1993 del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un kit Human Im Scan in configurazione 2 con installazione e corso di addestramento del valore di L. 6.500.000 disposta in suo favore dalla ditta Serono di Milano da destinare al dipartimento di pediatria dell'Università

93A4030

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia;

chimica organica.

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di ingegneria.

geometria e algebra.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia.

geografia.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di farmacia:

fisiologia generale.

Facoltà di medicina e chirurgia.

medicina fisica e riabilitazione.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze politiche.

diritto costituzionale italiano e comparato

Facoltà di medicina e chirurgia:

neuropatologia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria

controlli automatici,

elettrotecnica,

tecnica del controllo ambientale

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

istituzioni di matematiche

POLITECNICO DI BARI

Facoltà di ingegneria

fondamenti di informatica

analisi matematica,

fisica I,

meccanica razionale,

calcolo numerico,

meccanica applicata alle macchine,

misure meccaniche, termiche e collaudi

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A4131

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE S.p.a.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 settembre 1993 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il Servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., in via Venti Settembre n. 30 Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1994,

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE

Emissione prima

Estrazione a sorte di

n. 2 307	titoli di	L.	50 000
» 1 685	titoli di	»	500 000
» 1.492	titoli di	»	1.000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 449 850 000

2) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE

Emissione prima

Estrazione a sorte di.

n. 2.282	titoli di	L	50 000
» 2 229	titoli di	»	500.000
» 4.604	titoli di	»	1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 5 832.600 000,

Emissione seconda

Estrazione a sorte di

» 840	titoli di	L.	100.000
» 1.142	titoli di	»	500 000
» 4.020	titoli di	»	1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 4 675 000 000

3) 7% INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/74-1/94 8 EM:

Estrazione a sorte di n. 24 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.770.400.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 8 EM 2 TR:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.825.600.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 8 EM 3 TR:

Estrazione a sorte di n. 28 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 30.242.800.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 8 EM 4 TR:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.106.000.000.

4) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 30 titoli di L. 100.000
» 52 titoli di » 500.000
» 2.901 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.930.000.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 25 titoli di L. 100.000
» 86 titoli di » 500.000
» 3.224 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.269.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 26 titoli di L. 100.000
» 71 titoli di » 500.000
» 2.637 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.675.100.000.

5) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 17 titoli di L. 100.000
» 59 titoli di » 500.000
» 651 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 682.200.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 37 titoli di L. 100.000
» 75 titoli di » 500.000
» 701 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 742.200.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 53 titoli di » 500.000
» 1.340 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.366.900.000.

6) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 106 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 108.700.000.

Totale generale L. 71.676.850.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

93A4078

Avviso riguardante i titoli obbligazionari per i quali è stata esercitata la facoltà di rimborso anticipato

Codice	Specie	Taglio	Titoli dal n.	Titoli al n.	Data rimborso
17691	Obbligazioni a T.V. s.s. con durata variabile - Em. 1988 . . .	10.000.000	2.001	9.002	15-12-1993

93A4079

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 345 000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L 1 300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1 500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189